



COMUNE DI CODOGNO

( Provincia di Lodi )

# **REGOLAMENTO**

**PER LA COSTITUZIONE E LA  
RIPARTIZIONE DEL  
CORRISPETTIVO PER LE  
PRESTAZIONI RESE  
DALL'UFFICIO TECNICO  
COMUNALE**

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1.1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche e integrazioni, come introdotto dall'articolo 6, comma 13, della Legge 15 maggio 1997, n.127 così come modificato dalla legge 16 giugno 1998 n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, d'accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del corrispettivo per le prestazioni rese dall'Ufficio Tecnico previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge citata.
3. La somma è costituita in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 del regolamento in oggetto, qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tecnico dell'amministrazione.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

#### ART. 1.2

##### Definizione delle prestazioni

1. Per lavoro pubblico s'intende quello rientrante nell'ambito oggettivo d'applicazione della Legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 comma 1 della Legge stessa.
2. Le prestazioni afferenti la procedura realizzativa di un lavoro pubblico sono individuate al comma 1 dell'art. 18 della Legge 11.02.1994 n. 109 e si suddividono nell'attività svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, dagli incaricati della redazione del progetto, della redazione del piano di sicurezza e coordinamento, dal direttore dei lavori, dal collaudatore e dai loro collaboratori.
  - a) Le prestazioni svolte dal R.U.P. sono individuate al comma 3 dell'art. 7 della Legge 109/1994, dettagliatamente codificate dal comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 554/1999 lettere da a) a z).
  - b) Il R.U.P. assume il ruolo di Responsabile dei Lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 494/1996, qualora, il soggetto che, nella struttura organizzativa dell'Amministrazione, deputato a rappresentare il Committente, non intenda assolvere direttamente agli obblighi in materia, svolgendo le prestazioni previste al comma 2 lettere da a) a h) dell'art. 8 del D.P.R. 554/1999.
  - c) Le prestazioni svolte dal o dai progettisti, sono individuate dall'art. 16 commi 3, 4, 5 della Legge 109/1994 e dagli art.li da 18 a 45 del D.P.R. 554/1999 e consistono nella redazione delle tre fasi progettuali dell'intervento, suddivise in progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
  - d) Le prestazioni svolte dal o dai progettisti del piano di sicurezza e coordinamento, sono previste dall'art. 4 del D.Lgs 494/1996 e dall'art. 41 del D.P.R. 554/1999 e consistono nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento con i contenuti previsti dell'art. 12 del

predetto D.Lgs.

- e) Le prestazioni svolte dal direttore lavori, previste dall'art. 27 della Legge 109/1994 e dagli art.li 123 e 124 del D.P.R. 554/1999 consistono nella direzione e nel controllo tecnico contabile ed amministrativo afferente l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative in materia.
  - f) Le prestazioni svolte dal collaudatore e/o dalla commissione di collaudo previste dall'art. 28 della Legge 109/1994 e dagli art.li 187 e 188 del D.P.R. 554/1999 consistono nella verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'opera pubblica.
  - g) Le prestazioni svolte dai collaboratori, consistono in un'attività di supporto generico all'operato delle figure professionali come sopra individuate.
3. Per atto di pianificazione di carattere generale o attuativo s'intende quello rientrante nell'ambito oggettivo d'applicazione del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ovvero, qualora non rientrante, ogni atto afferente la gestione e l'organizzazione del territorio (es. piano del traffico, piano di zonizzazione acustica, piano colore, regolamenti edilizi, e assimilabili).
4. Le prestazioni afferenti la redazione di un atto di pianificazione sono quelle svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, dagli incaricati della redazione del progetto e dai loro collaboratori.
- a) Le prestazioni svolte dal R.U.P. sono individuate al comma 3 dell'art. 7 della legge 109/1994, dettagliatamente codificate dal comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 554/1999 lettere da a) a z) compatibili con l'attività legata alla predisposizione di un atto di pianificazione.
  - b) Le prestazioni svolte dal o dai progettisti, consistono nella redazione del progetto dell'atto di pianificazione.
  - c) Le prestazioni svolte dai collaboratori, consistono in un'attività di supporto generico all'operato delle figure professionali come sopra individuate.

#### ART. 1.3

#### **Costituzione e accantonamento del corrispettivo**

1. Per i progetti di lavori pubblici il corrispettivo è calcolato nella misura massima del 2 per cento, in conformità all'art. 2.1 del Regolamento, dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, ed è ripartito, per ogni singola opera o lavoro, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai tecnici dell'Ufficio Tecnico, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni ovvero contributi previdenziali e tasse.
3. Per gli atti di pianificazione il corrispettivo è calcolato nella misura del 30 per cento sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.
4. Il corrispettivo di cui al comma 3 è al netto di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni ovvero contributi previdenziali e tasse.

5. Il corrispettivo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il corrispettivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'Ufficio Tecnico responsabile della progettazione.
6. Le somme occorrenti per la costituzione del corrispettivo spettante al personale dell'Ufficio Tecnico sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7 della Legge 109/94, ed assegnate ad apposita voce del bilancio, nell'ambito dei quadri economici dei relativi progetti.

#### ART. 1.4

#### **Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi esterni sono conferiti nel rispetto della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
2. Gli incarichi per interventi, per i quali negli atti di programmazione approvati, sia stato stabilito o previsto l'affidamento all'Ufficio Tecnico dell'ente, salva ogni diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno o provvedimento ai sensi del comma 1, sono conferiti con atto dell'organo competente.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile del Procedimento, se non già diversamente individuato nel programma triennale o con apposita determinazione del Segretario Generale in ossequio al Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi vigenti, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'Ufficio Tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettista titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge n.109 del 1994 così come modificata ed integrata dalla Legge n. 415 del 1998.
4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati in ogni momento.
5. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, dev'essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione. Il Responsabile del Settore competente alla redazione del progetto e/o del piano, sentito il Segretario Generale e/o il Direttore Generale se nominato, forma l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.
6. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie, fatto salvo che per il personale titolare di posizione organizzativa, saranno retribuite, solo se preventivamente autorizzate e nei limiti del budget di Settore.
7. I dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

## CAPO II

### RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO

#### ART. 2.1

##### **Ripartizione in base all'entità e importo dell'opera**

1. L'importo dell'incentivo viene stabilito nella misura massima consentita dalla Legge 109/1994 in percentuale del 2% indipendentemente dall'importo del progetto esecutivo risultante dal quadro economico dei lavori comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento.

#### ART. 2.2

##### **Ripartizione verticale**

1. La ripartizione verticale del corrispettivo per la progettazione di lavori pubblici, ovvero per la redazione degli atti di pianificazione, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico.
2. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del corrispettivo per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del Responsabile del Procedimento, unitamente alla determinazione di cui all'articolo 1.4, comma 3 del presente regolamento.

#### ART. 2.3

##### **Prestazioni parziali**

1. Il fondo di cui al comma 1, articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, inerente la progettazione dei lavori pubblici, è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. Laddove la progettazione non venga condotta al livello esecutivo o l'iter realizzativo dell'intervento non dovesse essere svolto in tutte le sue fasi e comunque i lavori non dovessero essere appaltati per cause, motivazioni e decisioni non imputabili al Servizio attuatore e/o ai singoli Responsabili e Progettisti, viene riconosciuta la prestazione parziale. In tal caso le ulteriori suddivisioni saranno stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 2.2 del presente regolamento e così ripartite:

a) attività del R.U.P	0.05;
b) solo progetto preliminare:	0.10;
c) solo progetto definitivo:	0,20;
d) solo progetto esecutivo:	0,40;
e) solo redazione Piano di sicurezza:	0,05;
f) solo direzione lavori	0,10;
g) solo collaudo o c.r.e	0,03;
h) solo liquidazioni	0,07;

3. Relativamente agli atti di pianificazione, le prestazioni elementari sono così ripartite:

- a) attività del R.U.P: 0.05;
- b) solo progetto: 0.95;

#### ART. 2.4 Ripartizione per soggetti

1. La ripartizione del fondo è operata dal Responsabile del Servizio nel quale ricade la competenza del progetto o dell'atto di pianificazione, sulla base di graduazione percentuale che tiene conto del grado di responsabilità personale, del carico di lavoro e della complessità dell'opera, connesso all'attività espletata. Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

a) Progetto di opera pubblica:

- Responsabile Unico del Procedimento 5%;
- Tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori 65%;
- Collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono, la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) 25%;
- Altri collaboratori 5%.

b) Progetto di atto di pianificazione:

- Responsabile Unico del Procedimento 5%;
- Tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori 65%;
- Collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono, la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) 25%;
- Altri collaboratori 5%.

#### ART. 2.5 Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali o consortili tra Comuni che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

2. In deroga all'articolo 7 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della Legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della Legge 1 luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

#### ART. 2.6

##### **Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli Uffici Tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il corrispettivo deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento.

#### ART. 2.7

##### **Ripartizione dell'incentivo in caso di prestazioni svolte da professionisti esterni**

1. In attuazione all'art. 18 della Legge 109/1994 così come modificato dalla Legge 144/1999, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal personale interno in quanto, affidate a professionisti esterni all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.
2. I servizi resi dal personale interno verranno retribuiti sulla base delle ripartizioni di cui agli art.li 2.3 e 2.4 come modificate al comma 4 del presente articolo, fatta salva la percentuale da attribuire alla prestazione del Responsabile Unico del Procedimento da suddividersi con i collaboratori del medesimo in rapporto al grado di responsabilità insito in ogni singolo ruolo:
3. Nella fattispecie di cui al presente articolo, relativamente all'esecuzione di un'opera pubblica, la percentuale dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/1994 attribuibile alla prestazione parziale svolta dal Responsabile Unico del Procedimento viene determinata nella misura del 25% dell'importo complessivo dell'incentivo, mentre, relativamente all'esecuzione di un atto di pianificazione la percentuale attribuibile alla prestazione del Responsabile Unico del Procedimento viene stabilita nella misura del 8% dell'incentivo.
4. Per l'attuazione delle prescrizioni di cui al comma 3 le prestazioni parziali vengono rideterminate come di seguito riportato:
  - a) attività del R.U.P: 0,25;
  - b) solo progetto preliminare: 0,10;
  - c) solo progetto definitivo: 0,15;
  - d) solo progetto esecutivo: 0,25;
  - e) solo redazione piano di sicurezza: 0,05;

f) solo direzione lavori	0,10;
g) solo collaudo o c.r.e	0,03;
h) solo liquidazioni	0,07;

5. Relativamente agli atti di pianificazione, le prestazioni elementari sono così ripartite:

a) attività del R.U.P:	0.08;
------------------------	-------

#### ART. 2.8

#### **Ripartizione per soggetti in caso di prestazioni svolte da professionisti esterni**

1. La ripartizione del corrispettivo di cui al comma 3 del precedente articolo, viene attuata con riferimento alla tabella B6 del D.M. 04.04.2001 secondo la seguente ripartizione:
  - Responsabile Unico del Procedimento      70%
  - Collaboratori Tecnici                              25%
  - Collaboratori Amministrativi                      5%
2. a ripartizione suddetta vale anche per l'iter realizzativo di un atto di pianificazione.

#### ART. 2.9

#### **Competenze del R.U.P. in qualità di Responsabile dei Lavori**

1. Nell'ambito dell'iter realizzativo di un opera pubblica, quando il Responsabile Unico del Procedimento assume il ruolo di Responsabile dei Lavori ai sensi della normativa vigente in materia di salute e tutela dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili, al medesimo, dovrà essere riconosciuto un onorario a parte così come previsto dal D.M. 04.04.2001 tabella B 2.
2. Sulla base della tabella suddetta, l'onorario da corrispondere in via esclusiva al R.U.P. in qualità di Responsabile dei Lavori è determinato nella percentuale del 5% da applicarsi all'incentivo di cui all'art 18 della Legge 11.02.1994 n. 109.

## CAPO III

### TERMINI TEMPORALI

#### ART. 3.1

##### **Termini per la liquidazione del corrispettivo della progettazione e dell'attività del R.U.P.**

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati entro 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo;
2. Nel caso di prestazioni parziali di cui al precedente art. 2.3, la relativa liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla definitiva presentazione dell'atto conseguente.
3. Gli onorari relativi alle prestazioni svolte dal R.U.P. e dai collaboratori nel caso di progettazione esterna, potranno essere liquidate a seguito dell'approvazione del collaudo finale dell'intervento

#### ART. 3.2

##### **Termini per la liquidazione del corrispettivo relativo agli atti di pianificazione**

1. Il corrispettivo relativo alla redazione degli atti di pianificazione, della loro revisione o variazione, è liquidato nel seguente modo:
  - a) 20% entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto di pianificazione;
  - b) 50% entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione comunale di adozione dell'atto di pianificazione;
  - c) 30% entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione comunale di approvazione definitiva dell'atto di pianificazione.
2. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alle norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico e/o assimilabili.
3. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 10.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto.

#### ART. 3.3

##### **Termini per la redazione dei progetti e penali**

1. Con il provvedimento d'incarico, di cui all'art. 1.4 del presente regolamento, vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto di lavoro pubblico o dell'atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1., tenuto conto di eventuali provvedimenti di proroga, si applica una penale riducendo il corrispettivo del 2% (due per cento)

per ogni giorno di ritardo.

3. La penale di cui al precedente comma 2 non si applica se l'attività di progettazione di cui al comma 1, del presente regolamento, è disturbata e/o interrotta e/o modificata per cause motivate non imputabili al personale dell'Ufficio Tecnico incaricato, o quando le attività amministrative svolte dal personale dell'Ufficio Tecnico, per esigenze connesse ai servizi di competenza, inducono e/o costringono il medesimo ad interrompere od a limitare l'attività progettuale.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### ART. 4.1

##### **Sottoscrizione degli elaborati**

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico, abilitati all'esercizio della professione, che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 del presente regolamento. I tecnici diplomati dell'Ufficio Tecnico Comunale, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione committente, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

#### ART. 4.2

##### **Utilizzazione degli elaborati**

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

#### ART. 4.3

##### **Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
  - a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione, che vengono svolte sinergicamente nell'ambito delle attività programmatiche dell'ufficio tecnico;
  - b) le funzioni relative al coordinamento per l'esecuzione dei piani di sicurezza e dei piani generali di sicurezza, di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5, 12 e 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili, e

successive modifiche ed integrazioni.

- c) Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, studi sul verde e sulla tutela ambientale, studi sull'ambiente, valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.).
- d) Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici.

Per sopperire a particolari urgenze e/o evenienze organizzative del Servizio LL.PP., o particolari sovraccarichi determinati da esigenze di servizio, potranno essere stralciate le seguenti prestazioni professionali: la direzione dei lavori, la contabilizzazione, la liquidazione, il collaudo degli stessi e la redazione dei piani di sicurezza e di Coordinamento e dei piani generali di sicurezza.

In tal caso si applicheranno le riduzioni di cui alle percentuali formulate dall'art. 2.3 2° comma.

## CAPO V

### ALTRI ONERI

#### ART. 5.1

##### **Spese**

1. L'Ente nel definire la spesa deve aggiungere, alla somma stanziata per il corrispettivo spettante ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico previsto al comma 4 dell'art. 1.3, il costo per gli oneri contributivi a proprio carico.
2. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
3. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
4. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

#### ART. 5.2

##### **Oneri per la copertura assicurativa**

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 554/99, dell'art.17 comma 3 L. 109/94 modificato dall'art.145 comma 89 L. 388 del 23.12.2000 "Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25 comma 1, lettera d), L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni".

## CAPO VI

### NORME FINALI

#### ART. 6.1 Rinvio

1. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente regolamento si rimanda a quanto contenuto nella Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nella Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 e nel D.M. 04.04.2001.

#### ART. 6.2 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, è soggetto a pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

### APPENDICE LEGISLATIVA

- L. 11.02.1994, n.109 successive modifiche ed integrazioni;
- L. 29.06.1939, n.1497 successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. 27.07.1934, n.1265 successive modifiche ed integrazioni;
- L. 22.10.1971, n.865 successive modifiche ed integrazioni;
- L. 02.03.1949, n.143 successive modifiche ed integrazioni;
- L. 02.03.1949, n.144 successive modifiche ed integrazioni;
- L. 01.07.1977, n.404 successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 14.08.1996, n.494 successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 555/1999 Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della L. 109/94 e s.m.i.;
- D.P.R. 554/1999 Regolamento sugli appalti.
- D.M. 04.04.2001 Corrispettivi delle attività di progettazione.
- L. 24.12.2003 n. 350 Legge Finanziaria 2004.